

IMPOSTE SUL REDDITO

La detrazione per l'acquisto di dispositivi medici

di Gennaro Napolitano

Nel novero delle **spese sanitarie detraibili** ai sensi dell'[articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir](#), rientrano, al verificarsi di **determinate condizioni**, anche quelle sostenute per l'**acquisto** o l'**affitto** di **dispositivi medici**, comprese le **protesi**.

A tal proposito, si ricorda che sono considerate **protesi** non solo le **sostituzioni** di un **organo naturale** o di **parti** dello stesso, ma anche i **mezzi correttivi** o **ausiliari** di un organo carente o menomato nella sua **funzionalità**.

Ai fini della **detrazione** è innanzitutto richiesto che lo **scontrino fiscale** o la **fattura** contengano la **descrizione del prodotto acquistato** e l'indicazione del **soggetto** che **sostiene la spesa**: ne consegue, pertanto, che la generica dicitura “**dispositivo medico**” sul documento non consente di detrarre la spesa ([circolare 20/E/2011](#), paragrafo 5.16, e [risoluzione 253/E/2009](#)).

Secondo quanto chiarito dal Ministero della salute, sono **dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni** che rientrano nella definizione di “**dispositivo medico**” contenuta negli **articoli 1, comma 2**, dei tre decreti legislativi di settore:

- D.Lgs. 507/1992 - **dispositivi medici impiantabili attivi**
- D.Lgs. 46/1997 - **dispositivi medici (in genere)**
- D.Lgs. 332/2000 - **dispositivi diagnostici in vitro.**

Per facilitarne l'individuazione, inoltre, alla [circolare 20/E/2011](#) è stato **allegato un elenco**, non esaustivo, fornito dallo stesso Ministero della salute, dei **dispositivi medici** più comuni.

Se sul documento di spesa è presente il **codice AD** o **PI** (utilizzati per la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici), **non è necessario**, ai fini della detrazione, che sia riportata anche la **marcatura CE** o la **conformità alle direttive europee**.

Di contro, invece, in mancanza del **codice AD** o **PI**:

- se il **dispositivo medico** è **compreso** nell'**elenco** allegato alla [ricordata circolare 20/E/2011](#), è necessario conservare la documentazione attestante la marcatura CE del prodotto acquistato
- se il **dispositivo medico** non rientra nell'**elenco** occorre, oltre alla **marcatura CE**, anche l'attestazione della **conformità** alle **direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE**.

Se un **dispositivo medico** è “**su misura**”, ossia fabbricato, in virtù di una prescrizione medica, per uno **specifico paziente**, non è richiesta la marcatura CE, ma è necessario attestare la **conformità al D.Lgs. 46/1997**.

Al ricorrere delle condizioni indicate dalla [circolare 20/E/2011](#), sono **detraribili** anche i **dispositivi medici acquistati** non in farmacia, come, ad esempio, in **erboristeria**.

L'acquisto di una **parrucca** è **detraribile** laddove la stessa possa essere considerata una **protesi sanitaria** volta a sopperire a un **danno estetico** conseguente a una **patologia** e rappresenti un **supporto** in una condizione di **grave disagio psicologico** nelle relazioni di vita. Ai fini della **detrazione**, la **parrucca** deve essere fabbricata e immessa in commercio con la **destinazione d'uso di dispositivo medico** e, quindi, deve essere obbligatoriamente **marcata CE** (fatto salvo il caso in cui si tratti di una **parrucca su misura** per cui è necessaria la **conformità** del prodotto al **D.Lgs. 46/1997**).

L'elenco dei dispositivi medici inclusi nel sistema “**Banca dati dei dispositivi medici**” è disponibile sul sito del Ministero della salute.

Tra i **dispositivi medici di uso più comune** si ricordano:

- occhiali premontati per presbiopia
- apparecchi acustici
- cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate
- siringhe
- termometri
- apparecchio per aerosol
- apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa
- penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia
- lenti a contatto
- materassi ortopedici e materassi antidecubito.

Nel novero dei **dispositivi medico-diagnostici in vitro** rientrano, ad esempio:

- test autodiagnostici per le intolleranze alimentari
- test di gravidanza e di ovulazione
- test autodiagnosi per la celiachia
- strisce/strumenti per la determinazione del glucosio.

Nella categoria delle **protesi**, invece, rientrano, ad esempio:

- apparecchi di protesi dentaria (indipendentemente dal materiale impiegato)
- apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica (laringectomizzati) e simili

- occhiali da vista (con esclusione delle spese sostenute per l'impiego nella montatura di metalli preziosi, quali oro, argento e platino) e lenti a contatto (comprese le spese per l'acquisto del liquido, indispensabile per il loro utilizzo)
- apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi (modelli tascabili a filo, retroauricolare, a occhiali), comprese le batterie di alimentazione
- arti artificiali e apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche e le scarpe e i tacchi ortopedici, purché entrambi su misura)
- apparecchi per fratture (garza e gesso), busti, stecche, appositamente prescritti per la correzione o la cura di malattie o di malformazioni fisiche
- stampelle, bastoni canadesi, carrozzelle
- apparecchi da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o un'infermità (tra gli altri, stimolatori e protesi cardiache, pacemaker).

Seminario di specializzazione

LE VALUTAZIONI DOPO L'INTRODUZIONE DEI PIV: DALLA TEORIA ALLA PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)